

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - GIOVEDÌ, 6 MAGGIO 1999

3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 18

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 DICEMBRE 1998 - N. 6/40407	[5.3.1]	
Approvazione dello statuto del Consorzio per la gestione del monumento naturale altopiano di Cariadeghe (l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e l.r. 16 settembre 1996, n. 26)		2
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 11 GENNAIO 1999 - N. 6/40964	[5.3.1]	
Approvazione dello statuto del Consorzio per la gestione della riserva naturale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo (l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e l.r. 16 settembre 1996, n. 26)		5

[BUR1998031]

[5.3.1]

D.G.R. 18 DICEMBRE 1998 - N. 6/40407

Approvazione dello statuto del Consorzio per la gestione del monumento naturale altopiano di Cariatoghe (l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e l.r. 16 settembre 1996, n. 26)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 30 novembre 1983, n. 86, «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza ambientale» e successive modifiche;

Vista la deliberazione del consiglio regionale n. 2080 del 27 marzo 1985, con la quale si stabilisce di affidare la gestione della riserva naturale «Altopiano di Cariatoghe» ad un Consorzio da costituirsi tra il comune di Serle e la Comunità Montana della Val Sabbia;

Visto l'allegato A-b della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 così come modificata dalla l.r. 14 febbraio 1994 n. 4, che elenca l'altopiano di Cariatoghe tra i monumenti naturali stabilendo altresì che la gestione rimane in capo all'ente indicato nella predetta deliberazione del consiglio regionale;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 19686 del 14 aprile del 1987 con la quale è approvato lo statuto del suddetto Consorzio;

Visto il decreto del presidente della regione Lombardia n. 12371 del 24 giugno 1987 con il quale si approva la costituzione del Consorzio per la gestione della suddetta riserva naturale, composto dalla Comunità montana della Valle Sabbia e dal comune di Serle;

Vista la l.r. 16 settembre 1996, n. 26 di «Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali», che dispone l'adeguamento degli statuti dei Consorzi di gestione delle aree protette regionali alle disposizioni dettate dalla legge stessa;

Vista la deliberazione dell'assemblea del Consorzio n. 9 del 24 ottobre 1996 con la quale è stato approvato lo schema del nuovo statuto;

Viste le deliberazioni dell'assemblea della Comunità Montana della Val Sabbia del 19 dicembre 1996 e del consiglio comunale di Serle n. 65 del 20 dicembre 96 1997, con le quali viene approvato il suddetto adeguamento dello statuto;

Vista la deliberazione dell'assemblea del Consorzio per la gestione del monumento naturale Altopiano di Cariatoghe n. 3 del 26 marzo 1997 nella quale si prende atto dell'approvazione dello statuto consortile da parte degli enti consorziati e si convalida la nomina dei rappresentanti degli stessi in seno all'assemblea;

Visto il testo del nuovo statuto del Consorzio per la gestione del monumento naturale Altopiano di Cariatoghe, composto da n. 23 articoli;

Ritenuto che il suddetto testo è conforme ai principi e alle disposizioni della l.r. 26/1996;

Ritenuto di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia e di stabilire l'entrata in vigore del nuovo statuto consortile dal giorno successivo alla sua pubblicazione;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare lo statuto del Consorzio di gestione del Monumento Naturale Altopiano di Cariatoghe, composto da n. 23 articoli e adottato dagli enti costituenti il Consorzio con i provvedimenti deliberativi indicati in premessa, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

4) Di stabilire che il nuovo statuto consortile entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Il segretario: Sala

Adeguamento dello Statuto del Consorzio di gestione «Monumento naturale Altopiano di Cariatoghe»*Art. 1 - Principi generali*

È operante, in esecuzione della legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 così come modificata dalla legge regionale 14 febbraio 1994 n. 4, il «Consorzio per la gestione del Monumento Naturale Altopiano di Cariatoghe» - costituito con delibera del consiglio regionale n. III/2080 del 27 marzo 1985.

Fanno parte del Consorzio il comune di Serle e la Comunità Montana di Valle Sabbia.

La durata del Consorzio è a tempo indeterminato.

Il Consorzio ha sede in Serle.

Art. 2 - Finalità e funzioni del Consorzio

- Gestire il Monumento Naturale in modo unitario svolgendo le funzioni previste dalle leggi statali e regionali con particolare riferimento alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, culturali e ricreative, di sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale della comunità residente in forme compatibili con l'ambiente.

- Predisporre il piano conformemente agli indirizzi di cui all'art. 14 della l.r. n. 86 del 30 novembre 1983.

- Assicurare la più efficace azione protettiva nei confronti dell'assetto idrogeologico della zona.

- Disciplinare e controllare la fruizione del territorio a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali.

- Conservare la completa e permanente percettibilità delle particolari forme del paesaggio carsico.

Art. 3 - Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- a) l'assemblea;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei conti.

La durata degli organi del Consorzio è stabilita in quattro anni.

Art. 4 - Composizione dell'assemblea

L'assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti consorziati nella persona del sindaco e del presidente degli enti stessi ed è presieduta dal presidente del Consorzio che dovrà essere nominato di comune accordo e scelto tra persone che per legami con il territorio e/o la comunità serlese abbiano la necessaria preparazione ed esperienza.

I rappresentanti degli enti possono delegare un consigliere comunale o componente di assemblea della Comunità montana.

I rappresentanti dei due enti componenti il Consorzio esprimono un voto avente il medesimo valore essendo la quota di partecipazione al Consorzio stabilita nella misura del 50% ciascuna.

Gli enti provvederanno ad inviare al Presidente del Consorzio i provvedimenti relativi alla designazione, e relative modifiche, del proprio rappresentante entro 30 giorni.

Il presidente del Consorzio nei trenta giorni successivi convoca l'assemblea per gli adempimenti di competenza.

Art. 5 - Attribuzioni dell'assemblea

L'assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consorzio; sono in particolare compiti dell'assemblea:

- a) l'elezione del consiglio di amministrazione;
- b) l'elezione del presidente del Consorzio da individuarsi in una persona esterna all'assemblea;
- c) la nomina del comitato tecnico scientifico;
- d) l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, la contrazione di mutui e gli impegni di spesa pluriennali, l'approvazione della pianta organica;
- e) la revoca del consiglio di amministrazione e del presidente;

f) le proposte di modifica dello statuto da sottoporre agli enti consorziati;

g) l'approvazione dei regolamenti;

h) la determinazione delle indennità e del rimborso spese al presidente ed agli amministratori in conformità alla legge 27 dicembre 1985 n. 816;

i) l'acquisto e l'alienazione di immobili, sentiti gli enti consorziati;

l) l'ammissione di nuovi enti locali al Consorzio;

m) la ratifica delle deliberazioni relative a variazioni di bilancio assunte d'urgenza dal consiglio di amministrazione e sottoposte all'assemblea entro 60 giorni dalla loro adozione;

n) l'approvazione degli atti fondamentali secondo le previsioni dello statuto.

Art. 6 – Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo ed ogni qualvolta si sia verificata la variazione di uno dei componenti l'assemblea stessa, regolarmente comunicata dall'ente interessato ai sensi dell'art. 4.

L'assemblea inoltre può riunirsi per volontà del presidente o della maggioranza del consiglio di amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Le convocazioni sono effettuate dal presidente del Consorzio mediante lettera – recante l'indicazione degli argomenti da trattare, data ed ora della riunione – inviata con racc. r.r. almeno 8 giorni prima della data fissata.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata telefonicamente entro le 24 ore precedenti la riunione.

Le sedute dell'assemblea sono pubbliche.

Nel caso di dimissioni del presidente del Consorzio, la convocazione sarà effettuata dal sindaco del comune di Serle o dal suo delegato in assemblea.

Art. 7 – Prima applicazione dello statuto

Entro 60 giorni dalla comunicazione da parte degli enti consorziati dell'approvazione dell'adeguamento delle norme statutarie alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 26/96, il presidente in carica del Consorzio convoca la nuova assemblea.

Nella sua prima seduta l'assemblea deve procedere alla nomina del presidente del Consorzio.

Art. 8 – Composizione e durata del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

- dal presidente eletto dall'assemblea
- da quattro consiglieri eletti dall'assemblea.

2. Non possono essere eletti membri del consiglio di amministrazione i componenti l'assemblea del Consorzio.

3. La durata del consiglio di amministrazione è stabilita in anni quattro e comunque eserciterà le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo organo.

4. In caso di rinnovo dell'assemblea in seguito ad elezioni amministrative si provvede alla nomina del consiglio di amministrazione.

Art. 9 – Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Compete al consiglio di amministrazione l'assunzione dei principali atti di gestione dell'attività del Consorzio, in applicazione degli indirizzi forniti dall'assemblea, ed in particolare:

a) la proposta all'assemblea del bilancio di previsione, del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e dei piani finanziari;

b) la nomina del direttore del Consorzio e dell'eventuale segretario;

c) la predisposizione del piano e dei programmi di gestione e la loro attuazione;

d) l'adozione in caso di urgenza delle deliberazioni relative a variazioni di bilancio da sottoporsi comunque alla ratifica dell'assemblea entro 60 giorni dalla loro adozione;

e) l'approvazione di atti di gestione di peculiare rilievo

quali l'assunzione di personale previsto nella pianta organica deliberata dall'assemblea, il conferimento di incarichi di studio, ricerca e collaborazione a personale esterno;

f) ogni altro atto che a norma dello statuto non sia riservato alla competenza di altri organi.

Art. 10 – Funzionamento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente ovvero quando lo richieda per iscritto la maggioranza dei componenti.

Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza, l'intero consiglio di amministrazione si intende decaduto e l'assemblea dovrà provvedere per le nuove nomine entro 30 giorni.

Art. 11 – Funzioni e nomina del presidente del Consorzio

Sono compiti del presidente del Consorzio:

- a) la rappresentanza legale dell'ente;
- b) la presidenza e la convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione del Consorzio;
- c) la vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;
- d) le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri di competenza consortile;
- e) le funzioni previste dallo statuto.

La nomina del presidente del Consorzio è effettuata dai rappresentanti dei due enti consorziati.

Si provvede alla nomina del presidente ogni qualvolta vi sia il rinnovo dell'assemblea in seguito ad elezioni amministrative ed in caso di dimissioni del medesimo.

Art. 12 – Revoca del presidente e del consiglio di amministrazione - Dimissioni

Il consiglio di amministrazione, i singoli amministratori ed il presidente del Consorzio possono essere revocati dall'assemblea in qualsiasi tempo per giusta causa.

Nel caso di dimissioni dei singoli amministratori il presidente entro 30 giorni convocherà l'assemblea per la sostituzione.

Le dimissioni del presidente del Consorzio devono essere comunicate all'assemblea affinché la stessa provveda alla nuova nomina.

La convocazione dell'assemblea sarà effettuata entro 30 giorni a cura del sindaco del comune di Serle o dal suo delegato in assemblea.

Art. 13 – Organo di revisione

L'organo di revisione è costituito da un componente nominato dalla giunta regionale e scelto fra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

Al revisore spetta un compenso stabilito in conformità agli artt. 37 e 38 del d.P.R. 10 ottobre 1994 n. 645.

Art. 14 – Direttore

Sono compiti del direttore:

- a) la direzione del Consorzio;
- b) l'emanazione delle autorizzazioni, dei nulla-osta e dei pareri di competenza consortile se delegato dal presidente;
- c) gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali nonché dei conti consuntivi;
- d) la definizione dei progetti di competenza del Consorzio;
- e) la presidenza delle gare d'appalto e delle commissioni di concorso, nonché la stipulazione dei contratti;
- f) gli adempimenti connessi agli atti di gestione.

Il direttore del Consorzio è assunto con incarico a termine di durata quadriennale, rinnovabile.

L'incarico può essere affidato anche a tempo parziale e può essere cumulato per più aree protette previa convenzione tra gli enti gestori.

L'incarico può essere affidato anche a dipendenti di ruolo del Consorzio o di altri enti gestori di aree protette.

I contenuti dell'incarico dovranno essere conformi alle disposizioni regionali in materia.

Art. 15 – Segretario

Il Consorzio può avvalersi della figura di un segretario – anche a tempo parziale e con incarico a termine – a cui compete la gestione amministrativa e contabile, la redazione dei verbali degli organi deliberanti, il parere di legittimità e di regolarità contabile.

In alternativa le funzioni di segretario sono attribuite al direttore.

Art. 16 – Comitato scientifico

Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi dei parchi, il consiglio di amministrazione può prevedere l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico composto da un numero massimo di sette componenti.

Per l'individuazione dei componenti si farà riferimento alle disposizioni regionali in materia.

La nomina del comitato scientifico è di competenza dell'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

Il comitato esprime parere sul piano della riserva, sui programmi di gestione e su ogni altro provvedimento o problema che venga ad esso sottoposto dagli organi del Consorzio.

Il comitato affianca il direttore nell'attuazione degli interventi previsti dal piano e dai programmi di gestione relativamente agli aspetti tecnici di particolare rilevanza.

Ai componenti del comitato spetta un gettone di presenza per ciascuna seduta non superiore agli importi determinati ai sensi dell'art. 26, comma 3 della l.r. n. 10/95.

Art. 17 – Uffici - Personale

Il Consorzio ha propri uffici tecnici ed amministrativi.

Il personale dipendente è assunto nei limiti della pianta organica e con le modalità previste dalle vigenti norme in materia.

Il Consorzio può avvalersi di personale incaricato, anche a tempo parziale.

Art. 18 – Finanziamento

Il Consorzio provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi:

- stanziamenti ordinari e straordinari dello Stato, della Regione e di altri enti
- quote degli enti consorziati
- rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui
- proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e servizi
- altre entrate ordinarie e straordinarie

Art. 19 – Contributi degli enti consorziati

Gli eventuali contributi a carico degli enti consorziati sono determinati annualmente dall'assemblea.

Art. 20 – Pubblicità e controllo degli atti

Gli atti del Consorzio sono pubblicati presso la sede del Consorzio.

Sono sottoposti al controllo dell'Organo Regionale di Controllo secondo quanto previsto dalla legge n. 142/90 e dalle leggi regionali n. 20/93 e n. 43/95.

Art. 21 – Scioglimento - Devoluzione del patrimonio

Il Consorzio potrà essere sciolto per decisione unanime degli enti consorziati.

La decisione di recedere dal Consorzio da parte di uno degli enti avrà efficacia dal 1° gennaio successivo alla comunicazione che deve essere portata a conoscenza del Consorzio e dell'altro ente affinché gli stessi ne prendano atto non oltre il 30 giugno.

Qualora il recesso di un ente faccia venir meno la maggioranza, l'assemblea del Consorzio nella stessa seduta di

presa d'atto di cui al precedente comma, disporrà per l'apertura della fase di liquidazione del Consorzio.

Il patrimonio del Consorzio sarà devoluto con le modalità stabilite dall'assemblea.

Qualora il recesso da parte di un ente non comporti la liquidazione del Consorzio, l'ente receduto non avrà diritto alla liquidazione di alcuna quota.

Art. 22 – Richiamo alle leggi

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osserveranno nell'amministrazione e nel funzionamento del Consorzio le norme previste per i Consorzi tra enti locali.

Art. 23 – Entrata in vigore dello Statuto

Il presente statuto, regolarmente approvato dagli enti consorziati, sarà operante dal giorno successivo alla comunicazione di approvazione effettuata dagli enti al presidente del Consorzio.

[BUR1998032]

[5.3.1]

D.G.R. II GENNAIO 1999 - N. 6/40964

Approvazione dello statuto del Consorzio per la gestione della riserva naturale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo (l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e l.r. 16 settembre 1996, n. 26)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 30 novembre 1983, n. 86, «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza ambientale» e successive modifiche, che all'allegato A - B individua le incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo tra le riserve naturali;

Vista la deliberazione del consiglio regionale n. 938 del 2 marzo 1988, con la quale si stabilisce di affidare la gestione della riserva naturale «Incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo» ad un Consorzio da costituirsi tra i comuni di Ceto, Cimbergo e Paspardo;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 50535 del 16 aprile del 1985 con la quale è approvato lo Statuto del suddetto Consorzio;

Vista la l.r. 16 settembre 1996, n. 26 di «Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali», che dispone l'adeguamento degli statuti dei Consorzi di gestione delle aree protette regionali alle disposizioni dettate dalla legge stessa;

Vista la deliberazione dell'assemblea del Consorzio per le incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo n. 8 del 10 novembre 1997 con la quale è stato approvato il nuovo statuto;

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Ceto n. 20 del 30 giugno 1997 e n. 23 del 28 luglio 1997, del consiglio comunale di Cimbergo n. 17 del 3 ottobre 1997 e del consiglio comunale di Paspardo n. 15 del 10 ottobre 1997 con le quali viene approvato il suddetto statuto;

Vista la nota del Consorzio per le incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo, trasmessa tramite fax in data 27 novembre 1998 (prot. Tutela ambientale n. 67855 del 30 novembre 1998) con la quale si trasmette il testo dello Statuto composto da n. 23 articoli, emendato dai refusi contenuti nella copia precedentemente trasmessa;

Ritenuto che il suddetto testo conforme ai principi e alle disposizioni della l.r. 26/1996;

Ritenuto di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia e di stabilire l'entrata in vigore del nuovo statuto consortile dal giorno successivo alla sua pubblicazione;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare lo statuto del Consorzio per le Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo, composto da n. 23 articoli e adottato dagli enti costituenti il Consorzio con i provvedimenti deliberativi indicati in premessa, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

4) Di stabilire che il nuovo statuto consortile entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Il segretario: Sala

— • —

Statuto del Consorzio per le Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo

Art. 1 - Costituzione, denominazione e ambito territoriale

Per la gestione della riserva naturale di cui alla legge regionale 30 novembre 1983 n. 86, tra i comuni di Ceto, Cimbergo e Paspardo è costituito un Consorzio ai sensi della legge regionale 16 settembre 1996 n. 26, denominato «Consorzio per le Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo».

Gli aspetti scientifici legati alla ricerca ed alla tutela del patrimonio archeologico e delle incisioni rupestri sono affidati (come meglio appresso specificato) al Centro Camuno di Studi Preistorici, ente di interesse regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 71/1978.

Art. 2 - Sede e durata

La sede del Consorzio è fissata a Nadro di Ceto presso il locale museo.

Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e potrà sciogliersi nei casi previsti dalla legge o in caso di richiesta dei 2/3 degli enti componenti, approvata nelle forme di legge.

L'assemblea del Consorzio disporrà circa la determinazione dei rapporti in atto.

Art. 3 - Finalità

Il Consorzio gestore della riserva:

- promuove, disciplina e controlla, in conformità alle previsioni del piano, le utilizzazioni della riserva a fini scientifici, culturali e didattici;

- elabora il piano ed approva i programmi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 86/1983;

- provvede alle opere necessarie alla conservazione e al ripristino del patrimonio e della riserva;

- provvede alla vigilanza ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 86/1983;

- svolge le altre funzioni previste dalla deliberazione di istituzione della riserva.

Art. 4 - Rapporti con altri enti

Qualsiasi iniziativa attuata o promossa singolarmente dai comuni consorziati nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3, non potrà essere in contrasto con le scelte e gli indirizzi del Consorzio.

Al preventivo parere del Consorzio dovranno altresì essere sottoposti i progetti di nuove infrastrutture interessanti anche indirettamente l'area delimitata della riserva; tale parere sarà vincolante per le amministrazioni comunali.

I comuni membri del Consorzio dovranno trasmettere al medesimo copia di tutte le deliberazioni concernenti questioni che interessano, in tutto o in parte, anche indirettamente, gli scopi del Consorzio, nonché copia degli strumenti urbanistici.

Art. 5 - Organi di gestione

In conformità all'art. 159 del r.d. 383/1934, gli organi del Consorzio sono:

- l'assemblea;

- il consiglio di amministrazione;

- il presidente;

- il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6 - Durata in carica degli organi del Consorzio

La durata in carica degli organi del Consorzio viene uniformata a quella dei consigli comunali, per cui risulta fissata in 4 anni.

I singoli rappresentanti degli organismi consortili, in qualsiasi momento, siano nominati, durano in carica sino alla scadenza quadriennale sopra indicata, rimanendo però nelle loro funzioni fino alla nomina dei successori.

Alle surrogazioni straordinarie si provvede appena si verifica la vacanza.

Art. 7 - Composizioni dell'assemblea

L'assemblea del Consorzio è costituita dai rappresentanti degli enti consorziati.

Ogni comune è rappresentato dal sindaco che può farsi rappresentare da un consigliere comunale.

Art. 8 – Attribuzioni dell'assemblea

L'assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico ed amministrativo del Consorzio.

Compete all'assemblea:

- a - convalidare i propri membri, eleggere il consiglio di amministrazione e il presidente e revocare gli stessi;
- b - approvare il bilancio preventivo;
- c - approvare il conto consuntivo;
- d - approvare il piano della riserva naturale ai sensi della legge regionale 86/1983;
- e - promuovere eventuali modifiche al presente statuto e approvare le norme dei regolamenti interni;
- f - deliberare la contrazione di mutui, l'acquisizione e l'alienazione di immobili, contratti portanti ipoteche o servitù fondiari, la transazione sopra gli stessi diritti, l'approvazione dei piani finanziari e tutto quanto non sia dalla legge e dallo statuto riservato ad altri organi;
- g - deliberare il regolamento del personale e stabilire il trattamento economico da corrispondere, nonché l'inquadramento giuridico;
- h - stabilire l'importo dei rimborsi-spesa e dei gettoni di presenza.

Art. 9 – Convocazioni, adunanze e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea si riunisce:

- in seduta ordinaria due volte all'anno, e precisamente in primavera e in autunno;
- in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente o su richiesta di almeno 2 componenti dell'assemblea.

Di norma l'assemblea approva il conto consuntivo nella seduta primaverile e il bilancio preventivo in quella autunnale.

Per la convocazione dell'assemblea il presidente provvede ad inviare ai componenti l'avviso di convocazione da consegnarsi o da recapitarsi a mezzo raccomandata almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

All'avviso di convocazione dovrà essere unito l'ordine del giorno.

L'assemblea sarà valida: quando sia presente almeno la metà dei rappresentanti assegnati.

L'assemblea dei rappresentanti è presieduta dal presidente del Consorzio o, in caso di assenza o impedimento del presidente, dal vicepresidente e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta di voti.

I rappresentanti dei comuni consorziati, in sede di deliberazione, esprimono un voto perfettamente paritario.

Art. 10 – Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è costituito dal presidente e da n. 2 membri eletti dall'assemblea in maniera da garantire la rappresentanza proporzionale dei 3 comuni.

Non possono essere eletti membri del consiglio di amministrazione i membri dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vicepresidente, scegliendo fra i componenti di cui al 1° comma.

Art. 11 – Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Compete al consiglio di amministrazione:

- a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed i piani finanziari;
- b) proporre la ripartizione annuale dei contributi a carico degli enti consorziati ai sensi dell'art. 20 del presente statuto;
- c) stornare fondi fra le varie categorie e capitoli di bilancio nonché deliberare nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
- d) istruire gli affari di competenza dell'assemblea;
- e) adottare le deliberazioni necessarie per l'esecuzione

dei provvedimenti e dei programmi approvati dall'assemblea;

f) deliberare la stipulazione dei contratti, fatte salve le competenze dell'assemblea e vigilare sulla esatta osservanza degli stessi;

g) approvare i progetti tecnici e finanziari;

h) nominare e licenziare il direttore, il segretario, gli impiegati e i salariati, e adottare i provvedimenti riguardanti i medesimi, nel rispetto del regolamento del personale deliberato dall'assemblea;

i) richiedere consulenze su problemi attinenti alla attività del Consorzio, deliberando le condizioni e gli emolumenti;

l) deliberare intorno alle azioni da intentare o sostenere in giudizio avanti agli organi della giurisdizione ordinaria speciale, in qualsiasi grado, nonché intorno ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali;

m) deliberare in genere su tutto quanto riguarda l'ordinaria amministrazione del Consorzio, nonché in materia di competenza del presidente quando questi ne chieda il voto;

n) assistere il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e nell'istruttoria degli argomenti da portare in discussione in assemblea.

Art. 12 – Convocazione, adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o del vicepresidente in caso di assenza o impedimento del primo, e su richiesta dei 2/3 del consiglio.

L'avviso di convocazione, da far pervenire mediante qualsiasi forma ritenuta idonea, va portato a conoscenza di tutti i membri del consiglio almeno 24 ore prima della data di convocazione.

Le adunanze del consiglio sono presiedute dal presidente del Consorzio, o dal vicepresidente in caso di assenza o di impedimento del primo. In caso di assenza o impedimento di entrambi sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

Art. 13 – Presidente e vicepresidente

Il presidente è eletto dall'assemblea fra i propri rappresentanti, tra i consiglieri comunali dei comuni consorziati o tra i cittadini residenti nei tre comuni, in possesso dei diritti politici e di riconosciute qualità;

il vicepresidente è eletto dal consiglio fra i propri rappresentanti.

Art. 14 – Attribuzioni del presidente e del vicepresidente

Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicepresidente, svolge le seguenti funzioni:

a) rappresenta il Consorzio nei confronti dei terzi e nelle azioni avanti le autorità amministrative e giudiziarie, previe le autorizzazioni del caso;

b) convoca l'assemblea dei rappresentanti e il consiglio di amministrazione;

c) istruisce gli affari di competenza del consiglio di amministrazione;

d) presiede le adunanze dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, firmando i relativi verbali in unione al segretario del Consorzio;

e) sovrintende e vigila sull'andamento amministrativo e tecnico del Consorzio;

f) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;

g) firma la corrispondenza e tutti gli atti del Consorzio;

h) firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di riscossione;

i) stipula i contratti deliberati dal consiglio di amministrazione;

l) compie tutti quegli atti che siano a lui demandati dalla legge e dal presente statuto;

o) delega per iscritto, qualora lo ritenesse necessario, le proprie funzioni ad uno o più membri del consiglio di amministrazione.

Art. 15 – Organo di revisione contabile

L'organo di revisione contabile è composto da un unico membro nominato dalla giunta regionale fra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

Il revisore dura in carica per anni quattro e non può essere rinominato.

Art. 16

Ai membri del Consorzio è riconosciuto un rimborso spese nella misura fissata con deliberazione dell'assemblea.

Art. 17

Ai sensi dell'art. 1 comma II del presente statuto, la soprintendenza scientifica della riserva è affidata al centro Camuno di studi preistorici, che la esercita nominando un proprio delegato, al quale viene attribuita la qualifica di direttore e soprintendente della riserva.

Art. 18 – Il soprintendente

Il soprintendente della riserva cura gli aspetti scientifici e tecnici legati alla tutela e valorizzazione del patrimonio di arte rupestre e delle altre risorse etnologiche e culturali inerenti alla riserva, ed in particolare:

- predispone i programmi di lavoro scientifici annuali, il loro coordinamento ed attuazione;
- coordina e dirige il personale addetto alla riserva.

Art. 19 – Il segretario

Il segretario del Consorzio è il segretario comunale convenzionato dei comuni di Ceto, Cimbergo e Paspardo.

Il segretario assiste l'assemblea e il consiglio di amministrazione nell'espletamento delle rispettive funzioni per cui allo stesso sono affidati i seguenti compiti:

- a) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e dell'assemblea ed ha la responsabilità della tenuta dei verbali, che firma insieme al presidente ed al vicepresidente;
- b) firma insieme al presidente e al vicepresidente i mandati di pagamento e, assieme al presidente, le reversali di riscossione;
- c) dirige gli uffici;
- d) esegue le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché le istruzioni del presidente;
- e) istruisce, dal punto di vista amministrativo e procedurale, gli affari del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;
- f) è responsabile della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti nell'esecuzione delle deliberazioni e degli atti del Consorzio.

Art. 20 – Il personale

Il personale necessario per il funzionamento del Consorzio è nominato dal consiglio di amministrazione nel rispetto del regolamento del personale deliberato dall'assemblea.

Il funzionamento può essere altresì affidato al personale già dipendente dei tre comuni.

Art. 21 – Tesoreria

Il servizio di cassa del Consorzio è affidato dall'assemblea, con apposita delibera, ad un istituto di credito in grado di assumere la figura e la responsabilità del tesoriere.

In detta delibera devono essere altresì stabilite le modalità cui l'istituto di credito, deve attenersi nello svolgere il servizio.

Il servizio può altresì essere affidato al tesoriere già incaricato del servizio medesimo da uno dei comuni consorziati.

Art. 22 – Formazione delle riserve

Alle spese necessarie per il funzionamento del Consorzio e per le attività deliberate si provvede con fondi costituiti:

- a) dal contributo annuo degli enti partecipanti, nella misura che viene deliberata annualmente dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo; in ogni caso ripartito in parti uguali tra i comuni consorziati, a prescindere dall'estensione territoriale che i singoli comuni hanno asservito alla riserva.

b) da mutui, contributi e fondi che pervengono al Consorzio da enti pubblici o da privati per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

- c) dalle assegnazioni disposte dalla regione Lombardia;
- d) da altri eventuali proventi ricevuti ad ogni e qualsiasi titolo.

Art. 23 – Disposizioni generali

Per quanto non sia nel presente statuto diversamente disposto, si osservano le norme della legge regionale 16 settembre 1996 n. 26.

